

TRIBUNALE DI FIRENZE

Dr. Florio

Comparsa Conclusionale

R.G. n. 6393/2017

AMADUCCI GIOVANNI come in atti, con l'Avv. Roberto d'Ippolito

Attore

CONTRO

PARTITO DEMOCRATICO

Convenuto

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21.04.2017, il Sig. Giovanni Amaducci conveniva in giudizio il Partito Democratico per sentir accogliere le seguenti conclusioni: "Accertare e dichiarare che il Sig. Giovanni Amaducci ha subito una ingiusta limitazione al suo diritto di elettorato passivo circa la partecipazione alle elezioni di Segretario nazionale del Partito Democratico nelle Primarie 2013; accertare e dichiarare che la Commissione nazionale di garanzia del Partito Democratico, adita dal Sig. Giovanni Amaducci, il quale contestava le impervie regole di partecipazione, come elettorato passivo, alle elezioni di Segretario nazionale del Partito Democratico nelle Primarie 2013 e soprattutto la loro tardiva comunicazione, non ha mai provveduto a rispondere al Sig. Amaducci; accertare e dichiarare che la mancata risposta da parte della Commissione nazionale di garanzia del Partito Democratico ha comportato una lesione dei diritti civili e politici tutelati dalla Costituzione agli artt. 49 e 51, nonché dell'art. 25 comma 1 lett. b) del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 23/03/1976 (ratificato dall'Italia il 15/09/1978)".

All'udienza dell'08.03.2018 il Giudice, dopo aver dichiarato la contumacia del convenuto, fissava l'udienza del 18.12.2018 per la precisazione delle conclusioni. In questa sede l'attore chiedeva di poter depositare articoli giornalistici a dimostrazione che vi è difficoltà a partecipare alla vita del partito democratico per simpatizzanti o militanti; tuttavia, il Giudice la respingeva perché tardiva e concedeva i termini per il deposito della conclusionale.

1) Sulla competenza per territorio

Innanzitutto, si deve rilevare che il II° comma dell'art 19 c.p.c, stabilisce che, nel caso in cui il convenuto sia un'associazione non riconosciuta assimilabile ai partiti Politici, è competente il Giudice ove questa svolga attività in modo continuativo.



Per giurisprudenza consolidata, tali associazioni possono essere convenute non solo nel luogo ove si trova la sede principale ma anche nei luoghi ove sono ubicate le sedi secondarie, analogamente a quanto previsto per le persone giuridiche: *“pertanto l’iscrizione a ruolo della causa mediante deposito della relativa iscrizione a ruolo negli uffici di cancelleria di una sezione distaccata non configura causa di nullità”* (Cass. n 20921 del 2010).

Quindi, la competenza del Foro di Firenze per la causa *de quo*, è comprovata non solo, ex art 19 II° comma, dal fatto che ivi è presente una sede del Partito democratico che svolge in modo organico e continuativo l’attività del Partito ma anche dal fatto che, ex art 18 c.p.c. l’odierno attore risiede a Firenze.

In secondo luogo, anche se la notifica dell’atto di citazione è stata effettuata a Roma, presso la sede principale del PD, nello stesso atto si è dato notizia del fatto che la causa si fosse instaurata davanti al Tribunale di Firenze, davanti al quale parte convenuta veniva invitata a comparire: pertanto, è escluso che questa non ne abbia avuto notizia. Addirittura, il Sig. Amaducci, in data 10.12.2018, inviava al PD lettera raccomandata con il verbale della prima udienza, lettera che arrivava a destinazione il giorno seguente.

Inoltre, si fa presente che, in ogni caso, quella sulla competenza è un’eccezione rilevabile solo su istanza di parte e non anche d’ufficio. Pertanto, essendo controparte contumace nel presente giudizio, il Giudice non può dichiarare la propria incompetenza per territorio.

A conferma di ciò, si ricorda che in data 22.05.2017, il Dr. Florio chiese che il suddetto fascicolo venisse assegnato ad una diversa sezione, in quanto la Prima Sezione, di cui lo stesso fa parte, è solita occuparsi di cause matrimoniali; tuttavia la Presidente, Dr.ssa Rizzo, rigettò tale istanza confermando l’assegnazione a questo Giudice.

2) Sul merito

Quanto al merito, ci si riporta integralmente all’atto di citazione, riepilogando brevemente la questione.

a) In data 27.09.2013 si riuniva la Direzione del Partito Democratico per l’approvazione del regolamento contenente le procedure di elezione del Segretario e dell’Assemblea Nazionale in vista delle Primarie del 2013.

Tale regolamento, all’art 3, dispone che le candidature per la Segreteria del Partito devono essere depositate presso la Commissione Nazionale entro le ore 20.00 del 11.10.2013.

Tuttavia, tali regole venivano rese note il 27.09.2013 e pubblicate in modo analitico sul sito internet ufficiale del Partito Democratico solo in data 14.10.2013.



Ne consegue che ogni elettore o elettrici che avesse voluto presentare la propria candidatura alla carica di Segretario del Partito Democratico, aveva a disposizione un tempo di appena **tredecim giorni** al fine di adempiere alla regola della sottoscrizione.

Nel caso di specie, dunque, il Sig. Amaducci si è trovato in una condizione di oggettiva impossibilità all'adempimento alle regole appena esposte, in un così breve lasso di tempo: egli, pertanto, ha subito una ingiusta limitazione al suo diritto di partecipazione alle elezioni di Segretario del Partito Democratico dell'anno 2013. Infatti, l'elevato numero di firme da raccogliere, in così poco tempo, ha comportato una effettiva limitazione della competizione pluralistica per le elezioni delle primarie del Partito Democratico del 2013, eclissando la democrazia interna.

Per tali motivazioni, il Sig. Amaducci presentava nel giugno del 2015 un esposto alla Commissione nazionale di garanzia del Partito Democratico denunciando le impervie modalità di partecipazione all'elettorato passivo alle Primarie 2013 e soprattutto la loro tardiva comunicazione sul sito internet ufficiale del Partito Democratico delle regole per presentare la candidatura a Segretario.

Posto che la Commissione nazionale di garanzia non ha mai provveduto a rispondere al Sig. Amaducci, quest'ultimo ha, successivamente, adito la CEDU presentando un ricorso nel dicembre del 2015 con il quale denunciava le limitazioni subite.

Tuttavia, la CEDU, in data 16.06.2016 dichiarava inammissibile il ricorso, poiché non erano stati esperiti prima tutti i procedimenti interni. Invero, per quanto concerne l'adizione in via diretta della CEDU, occorre precisare che nessun regolamento ne fa espresso divieto, incluso quello della Corte Europea del 13.05.2013. Infatti, soltanto la giurisprudenza si è pronunciata sul punto affermando che i ricorsi alla CEDU possono essere presentati solo in via residuale ogni qualvolta siano state esperite tutte le procedure interne. Nel caso di specie, tuttavia, tale orientamento giurisprudenziale non è condivisibile poiché la complessità e la peculiarità della questione ed il fatto che il Sig. Amaducci aveva cercato di adire preventivamente le procedure interne, quale la commissione di Garanzia, senza riceverne alcuna risposta, giustificano la convinzione dello stesso che fosse opportuno proporre ricorso direttamente alla CEDU.

Dai fatti sopra esposti e dai numerosi documenti prodotti con l'atto di citazione, si evince la **natura elitaria e autoreferenziale del Partito Democratico**, che rende difficile, se non impossibile la partecipazione dei cittadini alla vita del partito stesso.

Si ribadisce che tali comportamenti contrastano, innanzi tutto, con l'art. 2 comma 4 lett. b dello Statuto del Partito Democratico che prevede un vero e proprio diritto, riconosciuto in capo a tutti gli elettori, di avanzare la propria candidatura alle elezioni Primarie per la scelta dei candidati del Partito alle principali cariche istituzionali.



A tale proposito, si veda anche l'articolo pubblicato sul giornale "Il Fatto Quotidiano" del 15.12.2018(www.civitasdemocratica.it/documents/garanti_pd/Il_Fatto_Quotidiano_151218.pdf) che fa riferimento ad una piattaforma per gli iscritti al Movimento dei 5 stelle, definita "oscura, piena di falle, obsoleta e inadatta a far partecipare gli iscritti". L'intenzione di creare una piattaforma informatica per sondare la priorità degli iscritti e garantire la loro partecipazione al Partito Democratico era già stata manifestata a suo tempo anche dal Sig. Amaducci. Si precisa che la presentazione di questo nuovo sito è stata fatta in una riunione del Partito Democratico a Roma, guarda caso all'inizio dell'attuale corsa alla segreteria nazionale: "Oggi a Roma il democratico Boccia presenta l'anti-Rousseau, open source e orizzontale", proprio per contrastare la piattaforma del M5S, "oscura, piena di falle, obsoleta e inadatta a far partecipare gli iscritti".
<https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/zingaretti-lancia-piazzaweb-social-partecipazione-digitale-e-democratica/>

Significative, inoltre, le lettere inviate a l'Espresso n. 51 del 16/12/2018 da alcuni aderenti al PD sulle ragioni della crisi di consenso del partito
www.civitasdemocratica.it/documents/garanti_pd/L'Espresso_161218.pdf.

b) Tornando al tema centrale, le elezioni di Segretario nazionale del Partito Democratico nelle Primarie 2013, è evidente che le regole disposte per la presentazione delle candidature e le relative modalità di pubblicazione violano anche principi costituzionalmente garantiti dall'art 49 e 51 Cost. Essi prevedono infatti che "tutti i cittadini hanno il diritto ad associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale" e che "tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge".

Quindi, malgrado la selezione dei candidati alle cariche elettive sia affidata esclusivamente agli organi di partito, **gli articoli citati affermano il diritto di elettorato passivo del cittadino, al fine della assunzione di cariche elettive.**

Ne deriva che la corretta attuazione delle norme costituzionali sopra richiamate comporta dunque che ogni Partito garantisca, nella propria organizzazione, livelli di democraticità tali da favorire la partecipazione alla vita del partito non solo degli iscritti ma anche dei semplici elettori.

Quanto sopra descritto trova espresso riscontro, infatti, nell'art 3 del Regolamento del 2013 contenente i requisiti per la presentazione delle candidature; tale normativa, a differenza di quella pubblicata nel 2009, **non indica tra i requisiti l'iscrizione al Partito Democratico.**

Inoltre, l'art. 8 del Regolamento della Commissione di Garanzia, prevede l'obbligo da parte della stessa di pronunciarsi, nel termine di 30 giorni, sugli esposti riguardanti le violazioni dello Statuto, presentati dai singoli cittadini. Essa deve garantire l'esito del ricorso entro il termine massimo di 60



giorni dall'inizio della procedura (*per la precisione, nel testo allegato doc. 9 si legge testualmente: "...sessanta i..."*).

Nel caso di specie, tuttavia, il diritto del Sig. Amaducci a ricevere, quantomeno, una tempestiva risposta da parte della Commissione di Garanzia non ha trovato una congrua attuazione.

Si aggiunga che autorevole dottrina ritiene che l'art. 2 Cost. imponga la necessità di difendere i singoli nei confronti di possibili arbitrii di chi detiene "il potere" nell'associazione; «*la democrazia interna, in un gruppo privato, si traduce nella parità di trattamento dei soci*» (P. Rescigno, *Il controllo democratico dei sindacati*, in *Persona e Comunità*, I, Padova, 1988, pag. 231). Al contrario, l'assoggettamento delle associazioni, come i partiti ad un potere decisionale che non esprima la volontà degli stessi associati, costituirebbe violazione del principio di eguaglianza reciproca.

Vero è che pressoché tutti gli statuti delle associazioni non riconosciute (se non altro perché sono redatti, in genere, partendo da modelli già esistenti e consolidati) ripetono pedissequamente tale principio, affermando che l'associazione è disciplinata, sia nella sua struttura nazionale che nelle emanazioni territoriali, attraverso «il rispetto autentico dei principi di democrazia e trasparenza» e che gli associati «concorrono all'elezione degli organi di direzione, di garanzia e di controllo, nelle forme della democrazia diretta ovvero di mandato». Purtroppo, però, non sempre è così e la vicenda che ha riguardato l'attore lo dimostra ampiamente. Questione che assume ancor più rilevanza se solo si consideri che il partito politico è sì associazione non riconosciuta ma di rilevanza costituzionale.

In conclusione, la libertà statutaria delle associazioni non riconosciute, come i partiti, incontra nel nostro ordinamento giuridico un limite nel rispetto della loro democrazia interna, non essendo tollerata nel nostro sistema costituzionale la formazione di associazioni, aventi il rilevante ruolo di "determinare la politica nazionale", che operino in modo non democratico.

Del resto, la democraticità interna dei partiti è "*condizione indispensabile affinché essi concorrano con metodo democratico alla determinazione della politica nazionale e siano effettivamente rappresentativi dei settori della società civile. In altri termini, poiché il diritto di concorrere a determinare la politica nazionale è attribuito dall'art. 49 non ai partiti bensì ai cittadini, si ritiene indispensabile che anche all'interno dei partiti i cittadini siano messi in condizione di poter effettivamente esercitare tale diritto attraverso procedure democratiche*" (G. Cerrina Feroni, *Partiti politici: una regolazione giuridica?*, in *Rassegna Parlamentare*, aprile-giugno 2007, Jovene editore).



Si aggiunga che l'Italia ha sottoscritto e ratificato il **Trattato Internazionale sui diritti civili e politici** che all'**art. 25** riconosce il **diritto di partecipazione politica**, cioè di fondare, aderire a partiti politici, di voto, di critica delle autorità di governo.

Pertanto, con riferimento alle elezioni di Segretario nazionale del Partito Democratico nelle Primarie 2013, le violazioni delle norme statutarie del Partito Democratico e quelle costituzionali, più esattamente degli artt. 49 e 51, nonché dell'art. 25 comma 1 lett. b) del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 23/03/1976 (ratificato dall'Italia il 15/09/1978), hanno determinato una lesione dei diritti civili e politici dell'attore.

Firenze, 18.01.2019

Avv. Roberto d'Ippolito

